

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3625

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASCIADRI, FORTUNA, GUERRINI, VENTURINI

Presentata il 25 marzo 1975

Estensione al personale già dipendente dai disciolti enti ARAR, EAM, GRA, inquadrato nella motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei benefici di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riconoscimento dei servizi pregressi ai fini economici ha avuto clamorosa e sperequata applicazione nei riguardi del personale già dipendente dei disciolti enti ARAR, EAM e GRA.

È avvenuto che mentre coloro che sono stati inquadrati nella Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione hanno ottenuto, in applicazione della legge 9 agosto 1974, n. 367, il riscatto del servizio precedentemente prestato ai fini del trattamento di quiescenza, altri, inquadrati in amministrazioni diverse — ferrovie dello Stato, comuni e regioni — hanno ottenuto anche il riconoscimento della valutazione dell'anzianità di servizio ai fini economici.

Infatti l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, esplicitamente prevede per questi ultimi la valutazione del servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera d'appartenenza, sia pure in via transitoria e limitatamente al 50 per cento.

La modifica che ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione, oltre che rispondere a

criteri di giustizia retributiva vuol riaffermare il principio della omogeneità di trattamento economico dei lavoratori, prescindendo dalla diversità delle amministrazioni pubbliche che li assorbono.

Con un minimo di accortezza si potrà e, nel nostro caso, già avrebbe potuto essere impedito l'insorgere di frustrazioni e rimozioni legittime all'interno della stessa categoria o gruppo di lavoratori.

Fino allo scioglimento del GRA — Gestione raggruppamento autocarri — amministrazione creata per gestire il parco autocarri ceduto dagli alleati per i trasporti interni della nazione, il personale nel suo insieme ha vissuto anni di difficoltà e, nel suo insieme, dopo la selezione determinata dai successivi licenziamenti, ha potuto presentarsi con una immagine omogenea di rettitudine e capacità.

Non si comprende proprio come la destinazione ad amministrazioni diverse dello Stato possa interrompere tale omogeneità ed introdurre perciò disparità retributive e professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Al personale già dipendente dai disciolti enti **GRA**, **EAM**, **ARAR**, inquadrati nella motorizzazione civile e trasporti in concessione sono estesi senza limitazioni i benefici dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, anche se il servizio non è stato prestato nella stessa carriera.